



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 64 dd. 27.04.2022

OGGETTO: Accordo di settore dd. 08.02.2011 Titolo III, capo II. Approvazione dei criteri di attribuzione delle indennità ivi previste per l'anno 2022.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 16:36 in videoconferenza, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

RIGOTTI ILARIA	Sindaco	presente
LIBERA MARCO	Vicesindaco	presente
BISSA VERONICA	Assessore	presente
CORNELLA ANNA	Assessore	assente giustificato
MARGONARI RUDI	Assessore	assente giustificato

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ilaria Rigotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'accordo di settore dd. 08.02.2011 ed atteso che lo stesso ha previsto al Titolo III - Indennità, capo II – Altre indennità, una serie di indennità destinate a remunerare attività di rilievo per l'Amministrazione o caratterizzate da particolare disagio;

Visto l'art. 13 “Indennità diverse” dell'accordo di settore sopra menzionato, come modificato dall'art. 6 “Mansioni rilevanti” dell'accordo di settore 01.10.2018, che prevede:

- la possibilità di corresponsione al personale inquadrato nella categoria C livello base che svolge mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per l'ente avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

- a) specializzazione
- b) autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate

di un'indennità annua determinata in un importo compreso tra un minimo di € 400,00 ed un massimo di € 1.600,00

- la possibilità di corresponsione al personale amministrativo inquadrato nella categoria B livello evoluto che svolge mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per l'ente di un'indennità annua determinata in un importo compreso tra un minimo di € 300,00 e un massimo di € 1.000,00;

Visto l'art. 15 “Indennità di rischio e attività disagiate” dell'accordo di settore sopra menzionato che prevede, al comma 3, la possibilità di corresponsione ai dipendenti temporaneamente adibiti ad attività rischiose e/o disagiate di un'indennità, da stabilirsi da parte dell'Amministrazione, compresa tra un minimo di € 725,00 ed un massimo di € 1.320,00;

Preso atto che i destinatari delle citate indennità devono essere individuati dall'Amministrazione con espresso atto ed indicazione dell'importo spettante;

Considerato che l'individuazione delle posizioni è una scelta organizzativa dell'Ente, in quanto l'Accordo di settore parla di “personale che svolge mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per l'Ente”;

Verificate le mansioni effettivamente svolte dal personale e ritenuto opportuno procedere all'individuazione del personale per l'attribuzione dell'indennità di cui all'oggetto;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ritiene pertanto di individuare nei dipendenti di cui al prospetto agli atti sub prot. n. 2765 dd. 27.04.2022 i destinatari delle indennità di cui all'Accordo di settore dd. 08.02.2011 Titolo III capo II;

Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018 dd. 01.10.2018;

Visto l'Accordo di Settore sottoscritto in data 08.02.2011;

Visto l'Accordo di Settore sottoscritto in data 01.10.2018;

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con

Legge Regionale 03.05.2018, n. 2, dal Responsabile del Servizio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa l'attestazione di copertura finanziaria;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 ed il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di individuare, per le motivazioni in premessa esposte ed ai sensi degli artt. 13, comma 1 e 15, comma 3 dell'accordo di settore dd. 08.02.2011 come modificato dall'accordo di settore dd. 01.10.2018, per l'anno 2022 i destinatari delle indennità previste dall'Accordo di settore dd. 08.02.2011 Titolo III capo II come modificato dall'accordo di settore dd. 01.10.2018 come da prospetto agli atti sub prot. n. 2765 dd. 27.04.2022;
2. di impegnare l'importo complessivo di € 10.959,99 rispettivamente:
 - al codice P.F. U 1.01.01.01.04 (cap. 61) per € 1.000,00
 - al codice P.F. U 1.01.01.01.04 (cap. 309) per € 2.266,66
 - al codice P.F. U 1.01.01.01.04 (cap. 10137) per € 3.200,00
 - al codice P.F. U 1.01.01.01.04 (cap. 376) per € 533,33
 - al codice P.F. U 1.01.01.01.04 (cap. 2181) per € 3.960,00oltre ad oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente che saranno imputati ai rispettivi interventi di competenza, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, che presentano adeguata disponibilità;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Segreteria l'erogazione nel 2023 delle indennità di cui sopra, in base alle effettive situazioni di servizio che si saranno verificate nel 2022 ed al Servizio Finanziario e tributi gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 in lettura coordinata con la L.R. 10/2014 e s.m..

MGM



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Ilaria Rigotti* -

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -